
Legge regionale 23 luglio 2009, n. 40

Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa . (33)

(Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 29.07.2009)

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, secondo, terzo e quarto comma della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), l'articolo 54, commi 1 e 2 e l'articolo 68, comma 2, dello Statuto;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e in particolare l'articolo 17;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. "Testo A");

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) e in particolare l'articolo 38;

Vista la legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti);

Vista la legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell'Azienda Regionale Agricola di Alberese);

Vista la legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 (Disciplina degli accordi di programma e delle conferenze di servizi);

Vista la legge regionale 1 luglio 1999, n. 36 (Disciplina per l'impiego dei diserbanti e geoinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura);

Vista la legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell'Agenzia di Promozione Economica della Toscana "APET").

Vista la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative);

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

Vista la legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e di imprenditrice agricoli e di impresa agricola);

Vista la legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana s.p.a).

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 20 marzo 2009;

considerato quanto segue:

Per quanto concerne il titolo I, capo I (Disposizioni generali):

1. L'effettiva rimozione - o la significativa riduzione - di adempimenti amministrativi superflui o eccessivi e dei relativi costi, nonché la riduzione dei tempi per l'espletamento di adempimenti o per lo svolgimento di procedure non eliminabili, costituiscono obiettivi permanenti cui la Regione Toscana ispira la propria azione legislativa e amministrativa, in conformità al principio di semplicità dei rapporti fra cittadini, imprese e istituzioni a tutti i livelli, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera z) dello Statuto. Nel perseguimento degli obiettivi citati un ruolo rilevante è attribuito all'innovazione tecnologica e al massimo ampliamento del ricorso agli strumenti telematici nei rapporti fra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni;

2. L'articolo 9 dell'accordo Stato-regioni-autonomie locali stipulato il 29 marzo 2007 prevede entro il 2012 la riduzione del 25 per cento degli oneri amministrativi a carico di cittadini e imprese, in conformità alle conclusioni del Consiglio europeo dell'8-9 marzo 2007. Pertanto nel programma regionale di sviluppo (PRS) vengono definite le strategie di semplificazione della Regione Toscana.

2 bis. Nell'ambito delle strategie di cui al punto 2 è necessario conseguire un'azione uniforme sul territorio di riduzione degli oneri nell'ambito delle competenze proprie di ciascun ente, e pertanto è opportuno prevedere un'apposita sede di coordinamento che veda la partecipazione degli enti territoriali e dei destinatari delle prescrizioni legislative e amministrative che si intendono semplificare; (26)

Per quanto concerne il titolo II, capo I, sezione I (Accesso ai documenti amministrativi):

1. La Regione intende dare piena attuazione al dettato statutario e al principio di massima trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, già perseguiti anche attraverso altri interventi normativi, fra i quali in particolare quello di riordino del Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT);

2. Il riconoscimento del diritto di accesso senza obbligo di motivazione costituisce ampliamento, da parte regionale, di una situazione qualificata dal legislatore nazionale come livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, mantenendo l'equilibrio con la tutela di interessi costituzionalmente protetti (quali ad esempio la riservatezza);

3. La Regione persegue queste finalità con l'obiettivo di garantirle su tutto il suo territorio e a tutti i livelli di amministrazione, ma nel rispetto dell'autonomia ordinamentale degli enti locali. (27)

4. In sede di concertazione istituzionale la Regione e gli enti locali hanno raggiunto un'intesa sulla graduale estensione a questi ultimi delle principali innovazioni in materia di accesso contenute nella legge e su tale estensione anche il Consiglio delle autonomie locali (CAL) ha reso parere favorevole.

Per quanto concerne il titolo II, capo I, sezione II (Responsabile del procedimento): (54)

1. Al fine di consolidare il sistema delle garanzie di conclusione del procedimento amministrativo, è disciplinato il procedimento per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia, in attuazione dell'articolo 2, comma 9 bis, della l. 241/1990, introdotto dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

2. L'attuazione dell'istituto del responsabile della correttezza e della celerità del procedimento, ha rivelato la necessità di dare maggiore incisività a questa figura; pertanto, tenuto anche conto dell'obbligo, imposto dalla normativa statale, di individuare il titolare dei poteri sostitutivi di cui al punto 1, la legge opera una razionalizzazione della materia, attribuendo i poteri sostitutivi al responsabile della correttezza;

Per quanto concerne il titolo II, capo I, sezione III (Riduzione dei tempi burocratici):

1. Per garantire effettività alla riduzione dei tempi per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi, è previsto da un lato un meccanismo di revisione del quadro normativo e amministrativo esistente, e dall'altro l'obbligo di motivare specificamente ed espressamente le deroghe al termine stabilito nei futuri interventi normativi;

2. Ulteriore rafforzamento della disciplina è assicurato dalla previsione di conseguenze giuridiche automaticamente collegate al decorso dei termini per l'effettuazione degli interventi sopra citati;

3. Un particolare favore relativamente alla riduzione dei tempi burocratici è accordato alle imprese in possesso di certificazioni di qualità sotto i profili della tutela dell'ambiente e della responsabilità sociale;

4. Per rafforzare ulteriormente l'azione di riduzione dei tempi procedurali in modo incisivo per il cittadino è introdotto nell'ordinamento regionale l'istituto dell'indennizzo monetario per il ritardo nella conclusione dei procedimenti, che non sostituisce il risarcimento del danno. Per il sistema degli enti locali è prevista la facoltà di avvalersi del medesimo istituto.

Per quanto concerne titolo II, capo I bis (Carta dei servizi e delle funzioni):

1. Per completare gli istituti di garanzia, in coerenza col decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, la Regione adotta una carta dei servizi per garantire livelli standard dei servizi erogati direttamente o dagli enti dipendenti, mentre promuove l'adozione di carte dei servizi da parte di altri soggetti che operano sul territorio regionale fornendo apposite linee guida;

2. La Regione inoltre adotta un'apposita "carta delle funzioni" per garantire un processo di miglioramento dell'azione amministrativa ulteriore rispetto a quello implementato dall'approvazione della normativa in materia di semplificazione e promuovere anche le migliori pratiche di correttezza, celerità e trasparenza nell'esercizio della funzione amministrativa. (67)

Per quanto concerne il titolo II, capo II (Disciplina della conferenza di servizi):

1. La disciplina regionale della conferenza dei servizi, dettata dalla l.r. 76/1996, risulta non più in linea con l'evoluzione normativa dell'istituto intervenuta a livello statale a partire dal 1993. Pertanto se ne rende necessaria una rivisitazione al fine di configurare l'istituto stesso quale luogo di concertazione tra una pluralità di soggetti, pubblici e privati, portatori di istanze proprie nell'ambito di uno o più procedimenti amministrativi;

2. I principi e gli obiettivi di semplificazione perseguiti dalla presente legge sarebbero stati

contraddetti da una normativa che prevedesse una pluralità di discipline sul territorio regionale. Pertanto si è ritenuto di applicare il disposto dell'articolo 63, comma 2, dello Statuto che consente, in presenza di specifiche esigenze unitarie, di demandare alla legge il compito di disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni conferite agli enti locali. La nuova disciplina della conferenza di servizi è stata oggetto di concertazione con gli enti locali e sulla stessa il Consiglio delle autonomie locali ha espresso parere favorevole;

3. La nuova disciplina dell'istituto soddisfa esigenze di semplificazione e celerità del procedimento amministrativo prevedendo la convocazione in via telematica della conferenza e termini certi per la convocazione e lo svolgimento dei lavori della stessa. La pubblicità dei lavori delle conferenze convocate dalla Regione e la possibilità per il sistema degli enti locali di disporre di tale pubblicità nell'ambito dei procedimenti di propria competenza rispondono al principio generale di trasparenza dell'azione amministrativa.

Per quanto concerne il titolo II, capo III (Misure per l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nello svolgimento dei procedimenti di competenza degli sportelli unici per le attività produttive "SUAP"):

1. La semplicità, la celerità e la trasparenza nei rapporti tra la pubblica amministrazione e le imprese costituiscono una priorità dell'azione regionale: a tale fine, e in coerenza con il principio sancito dall'articolo 38 del d.l. 112/2008, si individua lo sportello unico delle attività produttive (SUAP) come unico interlocutore per le imprese;

2. La semplificazione amministrativa si realizza anche attraverso la promozione dell'amministrazione elettronica. A tal fine si è ritenuto opportuno prevedere che i procedimenti amministrativi di competenza del SUAP si svolgano con modalità telematiche mediante un'apposita struttura tecnologica (rete regionale dei SUAP);

3. La semplificazione amministrativa rappresenta un fattore fondamentale di competitività e di crescita economica. E' quindi importante assicurare l'uniformità sul territorio degli adempimenti richiesti alle imprese; pertanto, nel rispetto dell'articolo 63, comma 2, dello Statuto, a livello regionale sono stabilite le regole tecniche per la codificazione dei procedimenti;

4. Lo svolgimento in via telematica dei procedimenti dipende dalla messa a punto di regole tecniche uniformi per la trasmissione degli atti che saranno stabilite con successivi atti amministrativi regionali. Pertanto, l'efficacia delle norme che prevedono l'attivazione del sistema telematico nei procedimenti di competenza del SUAP viene differita fino all'emanazione dei suddetti atti;

5. Per lo svolgimento in via telematica dei procedimenti edilizi per gli impianti produttivi di beni e servizi si rende necessario uniformare la documentazione e gli elaborati da produrre ai fini del rilascio dei titoli edilizi. Pertanto, si è prevista una deroga all'articolo 82, comma 1, della l.r. 1/2005;

6. Una delle difficoltà incontrate dalle imprese nell'accesso ad un'attività economica è rappresentata dalla complessità e dall'incertezza delle procedure amministrative. Per questa ragione si prevede la realizzazione di un sistema toscano dei servizi per le imprese, con l'obiettivo di fornire, in particolare attraverso la banca dati regionale SUAP e il sito istituzionale regionale per le imprese, informazioni trasparenti e univoche circa le opportunità di insediamento di attività produttive sul territorio e i procedimenti relativi all'esercizio delle stesse.

Per quanto concerne il titolo III, capo II (Abolizione di certificati in materia igienico-sanitaria):

1. L'evoluzione della legislazione e delle pratiche igienico-sanitarie ha reso ormai obsolete sotto il profilo dell'evidenza scientifica molte certificazioni di idoneità fisica e psico-fisica funzionali allo svolgimento di attività tecniche ed all'assunzione ad un impiego, certificazioni che vengono

peraltro diffusamente percepite come inutili aggravii burocratici privi di effettiva utilità;

2. Si abolisce pertanto l'obbligo di presentazione delle suddette certificazioni, esclusivamente nei procedimenti amministrativi di competenza della Regione e degli enti locali, atteso che tale abolizione non presenta profili di interferenza con la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali ex articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione.

Per quanto concerne il titolo III, capo III (Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 "Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti"):

1. La crescente diffusione del fenomeno del commercio abusivo su aree pubbliche rende necessaria una più incisiva azione di repressione e l'adozione di misure che ne rafforzino l'efficacia, individuando fattispecie più stringenti per l'effettuazione del sequestro cautelare, anche imperniate sulla inequivocabile finalizzazione degli oggetti sequestrati alla vendita illegale;

2. L'attuale disciplina comporta per la polizia amministrativa adempimenti gravosi sia per la complessità di esecuzione che per la durata dei relativi procedimenti. Per ovviare a ciò si introducono misure di semplificazione per l'esecuzione del sequestro cautelare della merce abusivamente posta in vendita e delle attrezzature utilizzate e per la custodia e la eventuale alienazione o distruzione delle stesse.

Per quanto concerne il titolo III, capo IV (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio"):

1. L'articolo 22, comma 2 del d.p.r. 380/2001 prevede un procedimento semplificato per alcune tipologie di varianti ai permessi di costruire già rilasciati e pertanto si modifica l'articolo 79 della l.r. 1/2005, nel senso che le varianti ai permessi di costruire aventi ad oggetto opere ed interventi di cui ai commi 1 e 2 di questo articolo, che risultino conformi alle prescrizioni contenute nel permesso di costruire, già rilasciati siano assoggettate solo a denuncia di inizio attività;

2. Con riferimento ad alcuni interventi edilizi per i quali sia richiesto il permesso di costruire, l'articolo 20, comma 1, del d.p.r. 380/2001 prevede l'autocertificazione del soggetto interessato circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie e detta autocertificazione è ora introdotta anche nell'articolo 82 della l.r.1/2005 in relazione alla medesima fattispecie.

3. Con riferimento ad alcuni interventi edilizi assoggettati a denuncia di inizio attività, l'articolo 23, comma 1, del d.p.r. 380/2001 prevede che il progettista abilitato presenti una relazione con la quale asseveri il rispetto delle norme igienico-sanitarie per le opere da realizzare e detta semplificazione è introdotta anche nell'articolo 82 della l.r. 1/2005 in relazione alla medesima fattispecie;

4. L'articolo 149 del d.lgs. 42/2004 prevede che determinati interventi edilizi siano esclusi dal regime dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo medesimo e l'articolo 83 della l.r. 1/2005 semplifica il procedimento di rilascio dei relativi titoli abilitativi.

Per quanto concerne il titolo III, capo V (Disposizioni in materia di energia):

1. Le prescrizioni di utilizzo delle fonti rinnovabili in ambito civile devono presentarsi chiare, univoche, di semplice applicazione per cittadini, operatori del settore edilizio e impiantistico, amministrazioni, e devono essere altresì adeguate ai vari tipi di intervento edilizio e capaci di adeguarsi ai diversi territori interessati;

2. L'articolo 23 della l.r. 39/2005 contiene una prescrizione di utilizzo della fonte solare termica

di complessa applicazione, sia per la Regione, che deve costruire una intesa con una pluralità di soggetti, sia per i progettisti che devono inserire i pannelli solari termici nell'involucro edilizio;

3. A questa prescrizione, con il d.lgs. 192/2005 e le conseguenti modifiche apportate al d.p.r. 380/2001 si sono aggiunte altre prescrizioni di legge sull'utilizzo generale di fonti rinnovabili nei consumi degli edifici, che comportano obblighi più ampi rispetto a quanto contenuto nell'articolo 23 della l.r. 39/2005;

4. Viene fatta maggiore chiarezza sugli adempimenti a carico del cittadino, abrogando la prescrizione regionale più limitata e rigida, e attuando le disposizioni indicate nel d.lgs. 192/2005 in merito alle fonti rinnovabili.

Per quanto concerne il titolo III, capo VI (Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1999, n. 36 "Disciplina per l'impiego dei diserbanti e geoinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura"):

1. Il mutamento del quadro normativo nazionale e regionale ha indotto a rivalutare la disciplina dell'articolo 4 della l.r. 36/1999;

2. La necessità di eliminare inutili oneri amministrativi per le imprese costituisce una priorità dell'azione regionale. Per questa ragione, si ritiene necessario eliminare la comunicazione preventiva per l'impiego di prodotti fitosanitari contenenti sostanze ad azione diserbante o geoinfestante e introdurre un obbligo di registrazione da effettuare su registri già esistenti per l'adempimento di altri obblighi amministrativi;

3. La disciplina specifica prevista ai sensi del disposto dell'articolo 93 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che rimanda alle Regioni l'individuazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari e la disciplina di utilizzazione degli stessi, ha indotto a rivalutare la necessità di procedere alla individuazione delle aree dove l'uso dei prodotti fitosanitari ad azione diserbante e geoinfestante comporta rischi ambientali e/o sanitari.

Per quanto concerne il titolo III, capo VII (Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 "Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e impresa agricola"):

1. È opportuno eliminare dall'elenco dei procedimenti di interesse dell'azienda agricola il riferimento alle richieste di certificazioni, autorizzazioni, concessioni, allo scopo di superare possibili dubbi interpretativi in relazione alla conformità di tale previsione con il principio fissato nell'articolo 38 del d.l. 112/2008 che indica lo SUAP come il punto unico di accesso per tutte le vicende amministrative concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive;

2. È necessario modificare la previsione che stabilisce che siano le convenzioni tra l'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) e gli enti locali a indicare quali procedimenti gestire tramite la dichiarazione unica aziendale (DUA) e attribuire alla Regione la competenza di stabilire nelle singole normative di settore i procedimenti attivabili tramite DUA, mantenendo fermo che le richieste di aiuti finanziari le cui informazioni preliminari sono contenute nella DUA sono attivate in via automatica da parte degli enti competenti. Questo per garantire una semplificazione dei procedimenti di interesse dell'azienda agricola uniforme sul territorio regionale.

Per quanto concerne il titolo IV, capo I (Disposizioni relative ad alcuni incarichi direzionali in enti ed agenzie regionali e società partecipate dalla Regione Toscana):

1. È opportuno estendere l'omogeneità dei requisiti richiesti per la copertura degli incarichi direzionali in enti ed agenzie regionali e società partecipate dalla Regione Toscana, adeguando anche la misura del relativo compenso.

Per quanto concerne il titolo V, capo I (Semplificazione del sistema normativo regionale):

1. Il riordino costante della normativa è uno dei principi di cui alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione) e la riduzione del numero delle leggi e regolamenti vigenti costituisce un elemento portante del generale processo di snellimento e semplificazione dell'ordinamento;

si approva la presente legge

TITOLO I

Disposizioni generali

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

Obiettivi e strumenti d'intervento

1. In attuazione del principio di semplicità dei rapporti fra cittadini, imprese e istituzioni a tutti i livelli, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto regionale, nonché dei principi di qualità della normazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettere c) ed f), della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), la Regione Toscana con la presente legge persegue i seguenti obiettivi:

- a) la rimozione o la significativa riduzione degli oneri e degli adempimenti amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese;
- b) la riduzione dei tempi burocratici;
- c) l'innovazione tecnologica nei rapporti fra pubblica amministrazione, cittadini e imprese.

2. La Regione effettua periodici interventi normativi volti al conseguimento delle finalità del presente articolo ed alla riduzione del numero delle leggi e dei regolamenti regionali.

2 bis. *La Regione, nell'effettuare gli interventi di cui al comma 2, si attiene ai principi di proporzionalità e gradualità nell'introduzione di nuovi adempimenti e oneri, invarianza degli oneri carico delle imprese, divieto di mantenimento, con gli atti di recepimento delle direttive comunitarie, di livelli di regolazione superiori a quelli richiesti dalle stesse. (34)*

3. *Abrogato. (35)*

4. *Abrogato. (35)*

5. La presente legge può essere modificata solo in modo espresso da leggi regionali successive.

Art. 2

Programmazione delle strategie di semplificazione

1. Nel programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), sono contenute, in un'apposita sezione, le strategie di semplificazione che individuano le linee fondamentali e gli interventi qualificanti dell'azione regionale di semplificazione amministrativa, secondo i principi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto regionale e dell'articolo 1 della presente legge.

2. In sede di aggiornamento del PRS sono stabilite eventuali variazioni alle strategie di semplificazione.

Art. 2 bis

Riduzione degli oneri amministrativi (28) (98)

1. *La Regione Toscana promuove, d'intesa con i comuni, le province e le parti sociali, la realizzazione di una sede stabile di coordinamento istituzionale e tecnico-operativo per predisporre e attuare in modo uniforme sul territorio regionale programmi di riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, anche a seguito dell'attività di misurazione degli stessi.*

2. *I programmi di riduzione individuano le misure normative, organizzative e tecnologiche finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione, da adottare nell'ambito delle rispettive competenze. (36)*

3. *Le azioni di cui al comma 1, sono svolte in raccordo con le altre forme di coordinamento già istituite e operanti sul territorio con riferimento alla banca dati regionale SUAP di cui all'articolo 42.*

4. *La Regione effettua il monitoraggio sull'attuazione delle azioni e dei programmi di riduzione degli oneri amministrativi nell'ambito della sede stabile di coordinamento operativo di cui al comma 1, e relaziona al Consiglio regionale sugli esiti del monitoraggio nell'ambito del documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF). (37)*

Art. 3**Utilizzo della telematica nei rapporti con la pubblica amministrazione**

1. *Le comunicazioni, dichiarazioni e istanze ai soggetti di seguito indicati avvengono in via telematica secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa in materia di amministrazione digitale: (38)*

- a) alla Regione e agli enti e organismi dipendenti della Regione, compresi quelli di consulenza sia della Giunta regionale che del Consiglio regionale;
- b) agli organismi di diritto privato, comunque denominati, controllati dalla Regione;
- c) alle aziende sanitarie e agli enti del servizio sanitario regionale;
- d) ai concessionari dei servizi pubblici regionali;
- e) agli enti locali, ai loro consorzi, associazioni e agenzie;
- f) agli enti e organismi dipendenti o strumentali degli enti locali, agli organismi di diritto privato comunque denominati controllati dagli enti locali;
- g) ai concessionari dei servizi pubblici locali;
- h) ai soggetti di diritto privato, limitatamente allo svolgimento di attività di pubblico interesse disciplinate dalla normativa vigente.

2. *La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di consegna avviene mediante posta elettronica certificata o mediante soluzioni tecnologiche basate sulla cooperazione applicativa in grado di attestare l'integrità del contenuto, l'invio e l'avvenuta consegna e di fornire le relative ricevute in conformità con la normativa in materia di amministrazione digitale. (39)*

3. *Nell'ambito delle modalità di comunicazione telematica, i soggetti di cui al comma 1, attivano modalità di domiciliazione amministrativa digitale e i soggetti privati possono comunicare il proprio domicilio digitale che è inserito nell'archivio dei domicili digitali. (39)*

4. *L'attivazione delle domiciliazioni amministrative di cui al comma 3, avviene in conformità a quanto disposto in materia di infrastruttura, standard e modalità operative dalla legge regionale in materia di società dell'informazione. (39)*

5. La comunicazione del domicilio digitale può essere fatta a uno qualunque dei soggetti di cui al comma 1 ed è resa disponibile a tutti gli altri tramite l'archivio di cui all'articolo 4.

Art. 4**Archivio dei domicili digitali e accesso ai servizi digitali**

1. Per rendere conoscibili a tutti i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, i domicili digitali, la Giunta regionale, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), (40) istituisce l'archivio dei domicili digitali della Toscana e provvede alla sua gestione.

2. L'archivio di cui al comma 1, contiene i dati necessari all'identificazione digitale del soggetto secondo la normativa vigente.

2 bis. *L'archivio dei domicili digitali permette la consultazione e l'estrazione di indirizzi di posta elettronica certificata e si rapporta in maniera unitaria ad analoghi strumenti previsti a livello nazionale. (41)*

3. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, aggiornano l'archivio dei domicili digitali della Toscana, utilizzando l'infrastruttura di rete regionale, con modalità organizzative e di comunicazione che assicurino la sicurezza delle trasmissioni e la protezione dei dati personali.

4. Ai fini di assicurare a cittadini, imprese, associazioni e altri soggetti di diritto privato l'accesso ai servizi digitali forniti dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, l'archivio può contenere altresì il profilo assegnato di utilizzazione dei servizi operanti sull'infrastruttura di rete regionale secondo le condizioni e gli standard previsti dalla legge regionale in materia di società dell'informazione.

Art. 4 bis**Azioni per la promozione della TSCNS (29)**

1. *Al fine di favorire l'utilizzo del fascicolo sanitario elettronico (FSE) e degli ulteriori strumenti e servizi in rete da parte dei cittadini, la Regione Toscana promuove le azioni per estendere l'attivazione della tessera sanitaria-carta nazionale dei servizi (TS-CNS) sul territorio regionale.*

2. *Per le finalità di cui al comma 1, Regione Toscana individua e attiva forme di collaborazione con soggetti pubblici o privati operanti nel territorio regionale al fine di consentire ai cittadini la possibilità di attivazione della TS-CNS presso questi soggetti.*

Art. 4 ter**Interoperabilità dei sistemi informativi (30)**

1. *Al fine di semplificare i rapporti fra amministrazioni pubbliche, ridurre i costi di funzionamento delle stesse ed ottenere economie gestionali, la Regione Toscana e gli enti e organismi dipendenti dalla Regione*

di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza), nello sviluppo e mantenimento delle infrastrutture, dei sistemi e dei servizi attuano l'integrazione, l'interoperabilità e la cooperazione dei sistemi informativi e dei servizi in rete sul territorio regionale nell'ambito del sistema informativo regionale (SIR) di cui agli articoli 15 e seguenti della l.r. 54/2009.

2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, la Regione Toscana promuove azioni tese ad attuare, nello sviluppo e mantenimento delle infrastrutture, dei sistemi e dei servizi, l'integrazione, l'interoperabilità e la cooperazione dei sistemi informativi e dei servizi in rete sul territorio regionale nell'ambito del SIR da parte dei soggetti del territorio regionale di cui all'articolo 2, comma 2 della l.r. 54/2009.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, per garantire un livello uniforme di qualità e sicurezza delle soluzioni e dei servizi digitali offerti dalla pubblica amministrazione toscana, la Regione Toscana promuove il rispetto degli standard tecnologici di cui all'articolo 25 della l.r. 54/2009.

4. Le azioni previste nei commi 1 e 2, sono svolte dalla Regione Toscana nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

5. La realizzazione delle azioni di cui ai commi 1 e 2, costituisce svolgimento di funzioni istituzionali ai fini del trattamento dei dati personali da parte della Regione.

TITOLO II

Interventi di semplificazione di carattere generale

CAPO I

Disposizioni in materia di procedimento amministrativo

SEZIONE I

Accesso ai documenti amministrativi

Art. 5

Diritto di accesso

1. La presente sezione disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto a tutti senza obbligo di motivazione.

2. La presente sezione si applica ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a d).

3. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da e) a g), nel rispetto della loro autonomia regolamentare e organizzativa, le disposizioni della presente sezione si applicano a seguito dell'adeguamento dei rispettivi ordinamenti. (31)

4. L'accesso costituisce lo strumento per realizzare anche la conoscenza dei documenti amministrativi non soggetti a pubblicità mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), sulle banche dati regionali, sui siti istituzionali degli enti locali e nelle altre forme previste dalla normativa statale e regionale.

5. La Regione promuove la trasparenza dell'azione amministrativa favorendo, anche mediante i finanziamenti previsti dalla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale toscana), la più ampia pubblicità dei documenti amministrativi attraverso i siti istituzionali dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 6

Documenti accessibili (42)

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione del contenuto di atti, anche interni o non relativi a uno specifico procedimento, detenuti dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

2. Il diritto di accesso si esercita sui documenti amministrativi di cui all'articolo 22, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

a) formati dalla Regione o da essa detenuti nell'ambito di procedimenti di cui sia titolare;

b) formati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), e d), o da essi detenuti. (43)

3. L'accesso ai dati statistici è disciplinato dalla legge regionale in materia di società dell'informazione.

Art. 7

Esclusioni, limiti e differimento dell'esercizio del diritto di accesso

-
1. Il diritto di accesso è escluso:
 - a) nei casi previsti dall'articolo 24, comma 1, lettere a), b), d) e comma 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
 - b) quando è preordinato a un controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione;
 - c) quando la ripetitività o l'entità delle richieste da parte dello stesso soggetto ne rivelino la pretestuosità o costituiscano un mero intralcio dell'azione amministrativa;
 - d) quando l'istanza implica l'elaborazione di dati da parte dell'amministrazione.
 2. Nell'esercizio del diritto di accesso sono fatte salve le esigenze di tutela della riservatezza di soggetti terzi, diversi da chi richiede l'accesso, ai sensi del d.lgs. 196/2003. **(44)**
 3. *Abrogato. (45)*
 4. *Ai fini di cui al comma 2 (46)* l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali è consentito nei limiti indicati dall'articolo 59 del d.lgs. 196/2003 e nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati.
 5. Nel caso di documenti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, l'accesso è consentito nei modi previsti dall'articolo 60 del d.lgs. 196/2003.
 6. Nei casi in cui l'accesso costituisca ostacolo al regolare svolgimento dell'attività amministrativa può esserne disposto il differimento per il tempo strettamente necessario ad evitare tale conseguenza.

*Art. 8
Istanza*

1. L'accesso è richiesto mediante istanza, anche in via telematica.
2. L'istanza contiene:
 - a) gli estremi del documento oggetto della richiesta oppure gli elementi che ne consentono l'individuazione;
 - b) elementi idonei a dimostrare l'identità del richiedente.

*Art. 9
Procedura*

1. L'istanza di accesso è accolta mediante:
 - a) esibizione del documento;
 - b) estrazione di copie;
 - c) invio telematico del documento, se disponibile in formato elettronico, salvo quanto previsto dal comma 5.
2. In caso di diniego, limitazione o differimento l'amministrazione risponde all'istanza di accesso con provvedimento espresso e motivato. In caso di differimento, il provvedimento ne indica anche la durata.
3. Il procedimento di accesso si conclude per la Regione Toscana entro sette giorni *lavorativi* **(47)** dal ricevimento dell'istanza e per i soggetti diversi dalla Regione nel termine stabilito con l'atto di cui all'articolo 10, comma 2.
- 3 bis. *Ai controinteressati individuati ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera c), della l. 241/1990 viene data comunicazione dell'esercizio del diritto di accesso con mezzo idoneo ad accertarne la ricezione. I controinteressati, entro cinque giorni dal ricevimento della stessa, possono presentare, anche in via telematica, opposizione motivata all'accesso. Decorso tale termine, il responsabile del procedimento provvede comunque in ordine all'istanza di accesso. (48)*
4. *In caso di comunicazione ai controinteressati, i termini di cui al comma 3 sono aumentati di cinque giorni lavorativi. (49)*
5. L'invio telematico del documento che contenga dati personali è consentito solo con le modalità previste dalla normativa in materia di amministrazione digitale. **(50)**
6. L'estrazione di copie di cui al comma 1, lettera b), è subordinata al pagamento dei relativi diritti, corrispondenti al costo di riproduzione, nella misura e con le modalità stabilite con le deliberazioni di cui all'articolo 10.

*Art. 10
Provvedimenti organizzatori*

1. Con atto della competente struttura della Giunta regionale e del Consiglio regionale sono disciplinati, nell'ambito della rispettiva competenza:
 - a) gli uffici presso cui può essere esercitato il diritto d'accesso;
 - b) gli orari d'accesso;

- c) le modalità di presentazione dell'istanza di accesso;
- d) l'ammontare dei diritti e delle spese da corrispondere per il rilascio di copie.

2. I soggetti diversi dalla Regione disciplinano quanto previsto al comma 1 e stabiliscono il termine per rispondere all'istanza di accesso, di norma non superiore a quindici giorni.
3. Agli atti di cui al comma 1 è assicurata la più ampia pubblicità.

SEZIONE II

Responsabile del procedimento (51)

Art. 11

Responsabile del procedimento (52)

1. Per ciascun procedimento amministrativo di competenza della Giunta regionale è individuata, quale struttura responsabile, una delle strutture di cui all'articolo 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).
2. Il dirigente preposto alle strutture di cui al comma 1, è responsabile dei procedimenti afferenti tali strutture, fatta salva la possibilità, da parte dello stesso, di attribuire la responsabilità di singoli procedimenti a dipendenti inquadrati nella categoria D assegnati alla medesima struttura, secondo le direttive adottate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, (99) comma 3, della l.r. 1/2009.
3. Per ciascun procedimento amministrativo di competenza del Consiglio regionale è individuata, quale struttura responsabile, una delle strutture di cui all'articolo 16 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale). Il dirigente preposto a tali strutture è responsabile dei procedimenti ad esse afferenti, fatta salva la possibilità, da parte dello stesso, di attribuire la responsabilità di singoli procedimenti a dipendenti inquadrati nella categoria D assegnati alla medesima struttura.

Art. 11 bis

Responsabile della correttezza e della celerità del procedimento e poteri sostitutivi (53)

1. Le funzioni di responsabile della correttezza e della celerità del procedimento di cui all'articolo 54, comma 2, dello Statuto, di seguito denominato responsabile della correttezza, per i procedimenti di competenza della Giunta regionale sono svolte:
 - a) dal direttore generale per i procedimenti di competenza dei responsabili di area di coordinamento o di settore di diretto riferimento nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera j), della l.r. 1/2009;
 - b) dal coordinatore di area per i procedimenti di competenza dei responsabili di settore di diretto riferimento nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), della l.r. 1/2009.
2. Il responsabile della correttezza individuato ai sensi del comma 1, esercita anche i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 2, comma 9 bis, della l. 241/1990.
3. Gli enti dipendenti della Regione possono istituire il responsabile della correttezza, individuano in ogni caso il titolare dei poteri sostitutivi di cui dell'articolo 2, comma 9 bis, della l. 241/1990 e disciplinano le modalità di esercizio dei poteri medesimi.
4. Il responsabile della correttezza può essere istituito presso il Consiglio regionale nell'ambito della sua autonomia organizzativa. Esso esercita i poteri sostitutivi. In caso di mancata istituzione tali poteri sono esercitati dal soggetto individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 9 bis, della l. 241/1990.
5. Nella comunicazione di avvio del procedimento è indicato il nominativo del responsabile della correttezza ai fini dell'eventuale richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi.

Art. 11 ter

Pubblicità (55)

1. Sul sito istituzionale della Regione è pubblicato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza regionale con l'indicazione, per ciascuno di essi, della struttura organizzativa responsabile e del nominativo del responsabile della correttezza e della celerità del procedimento.

Art. 11 quater

Procedimento per l'esercizio dei poteri sostitutivi (56)

1. In caso di inutile decorso del termine per l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo, l'interessato può richiedere l'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 2, comma 9 ter, della l. 241/1990.
2. L'interessato, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, presenta al responsabile della correttezza o all'ufficio relazioni con il pubblico (URP) della Regione, istanza per ottenere il provvedimento conclusivo.

3. *In caso di presentazione dell'istanza all'URP, questo provvede alla trasmissione al responsabile della correttezza competente.*
4. *Il responsabile della correttezza acquisisce elementi istruttori e invita il responsabile del procedimento a provvedere entro un termine e, in caso di sua ulteriore inerzia, dispone l'esercizio dei poteri sostitutivi e adotta l'atto.*
5. *Il procedimento per l'esercizio dei poteri sostitutivi è concluso entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto per la conclusione del procedimento. Trova comunque applicazione l'articolo 14.*

SEZIONE III

Riduzione dei tempi burocratici

Art. 12

Certezza dei termini di conclusione del procedimento (25)

1. *Il procedimento che consegua obbligatoriamente ad una istanza oppure debba essere iniziato d'ufficio, si conclude mediante provvedimento espresso, fermo restando quanto stabilito dalle disposizioni in materia di segnalazione certificata di inizio di attività e di silenzio assenso. (57)*

2. *I procedimenti amministrativi nelle materie di competenza legislativa della Regione si concludono entro trenta giorni. Eventuali disposizioni di legge o di regolamento approvate successivamente all'entrata in vigore della presente legge che stabiliscano termini di conclusione dei procedimenti superiori a trenta giorni sono specificamente motivate.*

2 bis. *La mancata o tardiva adozione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione individuale nonché di responsabilità disciplinare del soggetto inadempiente, ferme le ulteriori responsabilità previste dalla normativa statale. (58)*

2 ter. *Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine di conclusione previsto dalla normativa e quello effettivamente impiegato. (58)*

2 quater. *Il responsabile della correttezza, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica alla Giunta regionale i procedimenti per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione. (58)*

2 quinquies. *Il responsabile della correttezza del Consiglio regionale di cui all'articolo 11 bis, comma 4, provvede alla comunicazione, di cui al comma 2 quater, all'Ufficio di presidenza. (58)*

3. *La Regione, con legge o regolamento, conferma o ridetermina, con specifica motivazione, tutti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi superiori a trenta giorni previsti rispettivamente da leggi o regolamenti regionali. (11)*

3 bis. *Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, conferma o ridetermina, con specifica motivazione, i termini di conclusione dei procedimenti superiori a trenta giorni previsti in atti amministrativi di propria competenza. (12)*

3. ter. *I termini di conclusione dei procedimenti che al 31 dicembre 2010 non siano stati espressamente confermati o rideterminati ai sensi dei commi 3 e 3 bis sono ridotti a trenta giorni. (12)*

Art. 13

Riduzione dei termini vigenti non previsti in leggi o regolamenti regionali

1. *Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, con specifica motivazione, i termini di conclusione dei procedimenti previsti con atto amministrativo regionale, di competenza della Giunta regionale, che possono eccedere trenta giorni. Tali termini sono stabiliti nella misura più breve possibile individuata dalla deliberazione stessa e non possono comunque eccedere la durata di centoventi giorni.*

2. *Con atto del competente organo degli enti e organismi dipendenti della Regione, compresi quelli di consulenza sia della Giunta regionale che del Consiglio regionale, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, con specifica motivazione, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza che possono eccedere trenta giorni. Tali termini sono ridotti nella misura stabilita dalla deliberazione stessa e non possono comunque eccedere la durata di centoventi giorni.*

3. *Decorso inutilmente il termine per l'adozione degli atti di cui ai commi 1 e 2, tutti i termini dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale e degli enti di cui al comma 2 non previsti in leggi o regolamenti regionali sono ridotti a trenta giorni.*

Art. 13 bis

Termine del procedimento e mancata presentazione di documentazione (59)

1. *I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio, ovvero,*

se il procedimento è ad iniziativa di parte, dal ricevimento della domanda corredata dalla documentazione richiesta dalle disposizioni che regolano il procedimento stesso.

2. In caso di mancanza della documentazione di cui al comma 1, l'amministrazione richiede in un'unica soluzione la documentazione mancante all'interessato entro dieci giorni dal ricevimento della domanda. L'avvio del procedimento è comunicato alla data di ricevimento della documentazione richiesta.

3. Restano ferme le ipotesi in cui, ai sensi dell'ordinamento vigente, la mancata produzione dei documenti, contestualmente all'istanza, comporta l'inammissibilità o la decadenza dell'istanza medesima.

Art. 14

Sospensione dei termini di conclusione dei procedimenti

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 bis, (13) i termini di conclusione dei procedimenti di cui agli articoli 12 e 13 possono essere sospesi, per una sola volta, e per un periodo non superiore a trenta giorni per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Art. 14 bis

Pareri e valutazioni tecniche (14) (25)

1. Ai procedimenti amministrativi di competenza della Regione si applicano, per quanto non diversamente disposto, gli articoli 16 e 17 della l. 241/1990. I termini di conclusione dei procedimenti possono essere sospesi:

- a) nel caso di valutazioni tecniche, con le modalità di cui all'articolo 17 della l. 241/1990;*
- b) nel caso di pareri obbligatori, per un periodo non superiore a venti giorni; decorso tale termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.*

Art. 15

Ulteriore riduzione dei termini

1. I termini dei procedimenti amministrativi stabiliti ai sensi degli articoli 12 e 13 e superiori a trenta giorni sono ulteriormente ridotti di un quarto con arrotondamento all'unità superiore a favore dei seguenti soggetti:

- a) le organizzazioni registrate secondo il regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativo all'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);*
- b) le organizzazioni certificate secondo lo standard UNI EN ISO 14001;*
- c) le imprese che hanno ottenuto, per almeno uno dei propri prodotti o servizi, il marchio ECOLABEL di cui al regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica;*
- d) le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge regionale 8 maggio 2006, n. 17 (Disposizioni in materia di responsabilità sociale delle imprese).*

2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono ridotti, nella stessa misura di cui al medesimo comma, i termini dei procedimenti amministrativi superiori a trenta giorni fissati dagli enti locali.

3. Ulteriori misure di semplificazione per i soggetti di cui al comma 1 possono essere previste nell'ambito degli strumenti di cui all'articolo 2.

Art. 15 bis

Esecutività degli atti amministrativi regionali (60)

1. Salvo che sia diversamente previsto dalla normativa statale o regionale, gli atti amministrativi adottati dagli organi regionali e dai dirigenti regionali sono esecutivi dalla data di adozione.

Art. 16

Indennizzo per il ritardo nella conclusione dei procedimenti

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), in caso di inosservanza dei termini per la conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza, corrispondono all'interessato che ne faccia richiesta ai sensi dell'articolo 17, una somma di denaro a titolo di indennizzo per il mero ritardo, stabilita in misura fissa di 100,00 euro per ogni dieci giorni di ritardo, fino a un massimo di 1.000,00 euro. Resta impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai casi di silenzio-assenso normativamente previsti.

3. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), stabiliscono le procedure e i termini per la

corresponsione dell'indennizzo relativo ai procedimenti di loro competenza.

4. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere e) e f) possono prevedere procedure e termini per la corresponsione dell'indennizzo relativo ai procedimenti di loro competenza.

Art. 17

Procedura per la corresponsione dell'indennizzo da parte della Regione Toscana

1. In caso di inosservanza dei termini di conclusione del procedimento, l'interessato inoltra istanza scritta di indennizzo al responsabile della correttezza o, ove la procedura di indennizzo sia attivata per i procedimenti di competenza del Consiglio regionale, al Segretario generale del Consiglio. (61)

2. L'istanza, da presentare a pena di decadenza entro un anno dalla scadenza del termine fissato per la conclusione del procedimento, contiene l'indicazione del procedimento stesso.

3. Il responsabile della correttezza e della celerità del procedimento accerta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennizzo, e a tal fine acquisisce ogni elemento utile, anche mediante audizione del responsabile del procedimento e dell'interessato.

4. *Abrogato.* (62)

SEZIONE IV

Partecipazione telematica al procedimento amministrativo

Art. 18

Partecipazione telematica al procedimento amministrativo

1. La partecipazione ai procedimenti amministrativi di competenza dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, può avvenire anche in via telematica, con le modalità di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3. (63)

2. Al fine di rendere conoscibile la facoltà di partecipazione telematica è fatto obbligo a tutti i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, di indicare nella comunicazione di avvio del procedimento che le istanze e le dichiarazioni sono valide ad ogni effetto di legge, se pervenute in via telematica con le modalità di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3. (63)

3. Nei procedimenti amministrativi di competenza dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, le istanze, i documenti o gli atti rivolti da cittadini, associazioni o imprese a tali soggetti possono contenere la dichiarazione di accettare, ad ogni effetto di legge, che ogni comunicazione sia loro effettuata mediante modalità di trasmissione telematica al proprio domicilio digitale. (64)

4. La trasmissione del provvedimento finale può essere validamente effettuata in forma digitale tramite procedimenti telematici solo con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2.

SEZIONE V

Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)

Art. 19

Modifiche alla l.r. 9/1995 (95)

Abrogato.

Art. 20

Abrogazione (95)

Abrogato.

SEZIONE V BIS

Disposizioni di rinvio (100)

Art. 20.1

Rinvio (101)

1. Per quanto non disciplinato dal presente capo si applicano le disposizioni di cui alla l. 241/1990.

CAPO I bis

Carta dei servizi e delle funzioni (65)

Art. 20 bis

Carta dei servizi e delle funzioni (66)

1. La Regione promuove la definizione di adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi e la valorizzazione delle migliori pratiche nell'esercizio della funzione amministrativa.

2. *Per quanto non previsto dalla normativa statale e regionale in materia, la Giunta regionale si dota di una propria carta dei servizi, al fine di garantire gli standard di qualità dei servizi erogati dalla stessa o dai propri enti dipendenti.*

3. *La Giunta regionale fissa altresì con proprio atto gli standard di qualità dei servizi da essa affidati a concessionari regionali.*

4. *La Giunta regionale, sulla base di propri indirizzi, promuove inoltre l'adozione di carte di servizi nei confronti di ogni altro soggetto gestore di servizi pubblici in ambito regionale.*

5. *Nel rispetto delle norme in materia di semplificazione, la Giunta regionale si dota di una carta delle funzioni per promuovere le migliori pratiche di correttezza, celerità e trasparenza nell'esercizio delle funzioni amministrative.*

CAPO II

Disciplina della conferenza di servizi

Art. 21

Disciplina della conferenza dei servizi (68)

1. Il presente capo disciplina le conferenze di servizi promosse dalla Regione (69), nonché la partecipazione della Regione a conferenze di servizi promosse da altre amministrazioni pubbliche.

2. La Regione *promuove* (70) la conferenza di servizi come strumento per una più semplice e rapida conclusione del procedimento, una valutazione unitaria dei diversi interessi pubblici coinvolti e un equo temperamento tra questi e gli interessi dei soggetti privati, favorendo altresì la collaborazione tra le diverse amministrazioni coinvolte e la partecipazione dei cittadini.

2 bis. *Per quanto non disciplinato dal presente capo si applicano le disposizioni di cui alla legge 241/1990.* (71)

Art. 22

Ricorso alla conferenza di servizi

1. La conferenza di servizi costituisce una modalità generale di semplificazione dell'azione amministrativa cui la Regione (72) può ricorrere, nelle fasi preliminare, istruttoria e decisoria del procedimento amministrativo, qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento stesso.

2. *La Regione procede alla convocazione della conferenza di servizi quando è necessario acquisire intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni. In tal caso la conferenza può essere convocata:*

a) *immediatamente, al fine di acquisire gli atti di assenso necessari;*

b) *quando gli atti di assenso non siano stati rilasciati entro trenta giorni dalla richiesta;*

c) *quando, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, sia intervenuto il dissenso di una o più delle amministrazioni interpellate.* (73)

3. *Abrogato.* (74)

4. *Abrogato.* (74)

Art. 23

Convocazione (75)

1. *La Regione convoca la conferenza in via telematica, con modalità tali da garantire l'integrità del contenuto, l'invio e l'avvenuta consegna.*

2. *Della convocazione è data notizia nel sito istituzionale della Regione.*

Art. 24

Svolgimento dei lavori (76)

1. *Nelle conferenze di servizi promosse dalla Regione ai fini di acquisire intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni, il rappresentante regionale verifica che i partecipanti siano legittimati in ordine agli atti da acquisire.*

2. *Ove sia accertata la mancanza della legittimazione del rappresentante, l'amministrazione si considera assente ai fini dell'acquisizione degli atti di competenza.*

Art. 24 bis

Acquisizione della VIA (95)

Abrogato.

Art. 25

Partecipazione alla conferenza (77)

1. La Regione garantisce la partecipazione alle conferenze di servizi ai portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi e ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse.
2. Ai fini della partecipazione, i soggetti di cui al comma 1, possono proporre osservazioni scritte, comunicate anche in via telematica entro quarantotto ore antecedenti l'ora della prima seduta della conferenza, delle quali si tiene conto se pertinenti all'oggetto del procedimento.
3. Non si tiene conto delle osservazioni pervenute oltre il termine di cui al comma 2.

Art. 26*Rappresentante della Regione nelle conferenze (18)*

1. Nelle conferenze di servizi convocate dalla Regione, la stessa è rappresentata:
 - a) dal dirigente preposto alla struttura responsabile del procedimento, qualora la determinazione di conclusione dei lavori della conferenza abbia carattere tecnico;
 - b) dall'assessore regionale competente per materia, o da altro assessore a tal fine delegato dal Presidente della Giunta regionale (78), previa deliberazione della Giunta regionale, qualora la determinazione di conclusione dei lavori della conferenza sia espressione dell'esercizio di discrezionalità politico-amministrativa.
2. Nelle conferenze di servizi convocate da altre amministrazioni la Regione è rappresentata dal dirigente quando l'atto di assenso sia di competenza della struttura cui lo stesso è preposto o quando l'atto di assenso sia stato preventivamente adottato dalla Giunta regionale. Fuori da tali casi, la Regione è rappresentata dall'assessore competente per materia, o da altro assessore a tal fine delegato dal Presidente della Giunta regionale (78), previa definizione di indirizzi da parte della Giunta regionale.
- 2 bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, primo periodo, il dirigente può delegare, ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 1/2009, a partecipare alla conferenza di servizi un dipendente inquadrato nella categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCLN) che sia titolare di posizione organizzativa, assegnato alla struttura di cui il dirigente stesso è responsabile. (102)
3. Nel caso in cui la Regione sia convocata in una conferenza, ai fini della sostituzione di atti di competenza di più dirigenti appartenenti alla stessa direzione generale, essa è rappresentata:
 - a) dal coordinatore di area o da altro dirigente da lui delegato in caso di sostituzione di atti di competenza di più dirigenti appartenenti alla stessa area di coordinamento;
 - b) dal direttore generale o altro dirigente da lui delegato in caso di sostituzione di atti di competenza di dirigenti non appartenenti alla stessa area di coordinamento. (79)
- 3 bis. Nel caso in cui la Regione sia convocata in una conferenza, ai fini della sostituzione di atti di competenza di più dirigenti appartenenti a diverse direzioni generali, essa è rappresentata dal dirigente individuato dal Comitato tecnico di direzione (CTD) di cui all'articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale). In tal caso, il dirigente partecipa alla conferenza previa acquisizione delle valutazioni dei dirigenti competenti in via ordinaria ad emanare gli atti che si intendono sostituire in sede di conferenza. (80)

Art. 27*Dissenso e assenso condizionato (95)*

Abrogato.

Art. 28*Conclusione dei lavori e determinazione finale (81)*

1. Qualora nel corso della conferenza non si raggiunga l'unanimità degli assenti, la determinazione motivata di conclusione dei lavori della conferenza tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in tale sede è assunta, in conformità a quanto previsto dalla l. 241/1990, dal dirigente di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), nei casi ivi previsti ovvero, negli altri casi, dalla Giunta regionale.
2. Qualora gli enti locali tenuti agli adempimenti conseguenti alla determinazione di cui al comma 1 non vi provvedano, la Regione può esercitare nei loro confronti i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

Art. 29*Effetti del dissenso (95)*

Abrogato.

Art. 30*Conferenza di servizi in via telematica*

1. La Regione promuove lo svolgimento in via telematica delle conferenze di servizi e attiva le relative modalità tecnico procedurali (82), nell'ambito degli interventi previsti nel programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale, di cui all'articolo 7 della l.r. 1/2004.

2. *Abrogato.* (83)

Art. 31

Efficacia di disposizioni statali (95)

Abrogato.

Art. 32

Modifiche alla l.r. 76/1996 (95)

Abrogato.

Art. 33

Abrogazioni (95)

Abrogato.

Art. 34

Norma transitoria (95)

Abrogato.

CAPO II bis

- Disciplina degli accordi di programma (84)

Art. 34 bis

Oggetto (85)

1. *Il presente capo disciplina le procedure per la formazione degli accordi di programma promossi dalla Regione.*

Art. 34 ter

Iniziativa (86)

1. *Il Presidente della Giunta regionale promuove la sottoscrizione di un accordo di programma per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento di prevalente interesse regionale, che richiedono per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata di più amministrazioni pubbliche o di pubbliche amministrazioni e soggetti privati, previa deliberazione della Giunta regionale che:*

- a) approva le finalità dell'accordo di programma e indica le opere, gli interventi, i programmi di intervento da realizzare;*
- b) individua i soggetti di cui si prevede l'azione integrata;*
- c) indica la struttura responsabile del procedimento di formazione dell'accordo e le altre strutture eventualmente interessate, sulla base delle indicazioni a tale fine fornite dal CTD;*
- d) fissa il termine entro il quale la conferenza di cui all'articolo 34 quater definisce il contenuto dell'accordo e detta le eventuali disposizioni per lo svolgimento della stessa.*

2. *Qualora le finalità dell'accordo siano già previste in un atto di programmazione e il relativo contenuto sia stato già oggetto di intese, anche informali, tra i soggetti interessati, non si fa luogo all'approvazione della deliberazione di cui al comma 1, e allo svolgimento della conferenza di servizi in essa prevista, ferma restando l'approvazione del testo dell'accordo in conformità a quanto previsto all'articolo 34 quinquies, comma 1.*

Art. 34 quater

Conferenza di servizi (87)

1. *La conferenza di servizi è convocata a cura del Presidente della Giunta regionale o secondo le diverse modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 34 ter, comma 1, lettera d), ed è finalizzata alla definizione del contenuto dell'accordo di programma di cui all'articolo 34 quinquies.*

2. *Alla prima seduta della conferenza sono invitati i rappresentanti degli enti di cui è prevista la partecipazione all'accordo di programma che definiscono, ove i lavori della conferenza debbano proseguire in sedute successive, le modalità di partecipazione a queste ultime.*

3. *Ove l'accordo di programma abbia ad oggetto la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, la conferenza, tra l'altro:*

- a) verifica la conformità urbanistica della relativa localizzazione e, in mancanza, definisce le iniziative da assumere in proposito da parte degli enti sottoscrittori dell'accordo;*
- b) individua i tempi per la relativa progettazione, gli adempimenti istruttori necessari per*

l'approvazione del progetto e le modalità attraverso le quali i soggetti competenti procedono al loro svolgimento;

c) verifica il fabbisogno finanziario e gli impegni che gli enti sottoscrittori intendono assumere con l'accordo di programma per la relativa copertura.

4. Dei lavori della conferenza è redatto sintetico verbale complessivo che è allegato all'accordo di programma.

5. Qualora sia necessario acquisire intese, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso prima della sottoscrizione dell'accordo di programma, la Regione o il diverso ente competente procedono alla convocazione di una conferenza di servizi specificatamente finalizzata a tale scopo; il termine stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 34 ter, comma 1, lettera c), è sospeso fino alla conclusione di quest'ultima conferenza di servizi.

Art. 34 quinquies
Contenuto dell'accordo (88)

1. Il testo dell'accordo di programma è approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

2. L'accordo di programma prevede:

a) il programma di attuazione delle opere e degli interventi;

b) i tempi di realizzazione anche in relazione alle varie fasi in cui si articola il programma;

c) il piano finanziario e la ripartizione degli oneri;

d) gli adempimenti dei firmatari;

e) l'istituzione del collegio di vigilanza sull'attuazione dell'accordo;

f) l'individuazione del funzionario responsabile dell'attuazione dell'accordo, scelto fra dirigenti regionali; le modalità del controllo ai fini dell'attuazione dello stesso, i provvedimenti sanzionatori da adottarsi in caso di inadempimento, inerzia o ritardo;

g) l'eventuale ricorso a procedimenti di arbitrato con la specificazione delle modalità di composizione e di nomina del collegio arbitrale.

Art. 34 sexies
Firma approvazione e pubblicazione (89)

1. L'accordo di programma è sottoscritto dai legali rappresentanti delle amministrazioni o loro delegati ed enti pubblici partecipanti, nonché dagli eventuali soggetti privati interessati ed è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Per la Regione Toscana il Presidente della Giunta regionale può delegare alla sottoscrizione dell'accordo di programma un assessore regionale e, in caso di impedimento di questo, il dirigente regionale competente per materia.

3. L'accordo di programma e l'atto di approvazione sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.

4. Le disposizioni di cui al comma 2, si applicano in ogni ipotesi di accordi fra la Regione e le altre amministrazioni per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Art. 34 septies
Effetti (90)

1. L'accordo di programma produce i suoi effetti dal giorno della pubblicazione.

2. L'atto di approvazione dell'accordo di programma, qualora l'accordo contenga tale previsione, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste.

Art. 34 octies
Vigilanza (91)

1. I soggetti che hanno sottoscritto l'accordo di programma ne sono vincolati e sono tenuti a compiere gli atti necessari ad applicarlo.

2. La vigilanza sul rispetto degli impegni assunti con l'accordo di programma è affidata al collegio di vigilanza di cui all'articolo 34 quinquies, comma 2, lettera e) .

3. Il collegio è composto dai rappresentanti dei soggetti firmatari, in numero comunque non superiore a nove, delibera a maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente della Giunta regionale.

4. Il Presidente della Giunta regionale può delegare l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, a un assessore e, in caso di impedimento di questo, al dirigente regionale competente per materia.

5. L'accordo di programma stabilisce l'eventuale ripartizione tra i soggetti sottoscrittori degli oneri relativi al funzionamento del collegio.

6. Il collegio di vigilanza:

- a) verifica le attività di esecuzione dell'accordo, anche chiedendo informazioni e documenti ai firmatari e procedendo a ispezioni;
- b) attiva i poteri sostitutivi nei casi di inerzia o di ritardo in ordine agli adempimenti concordati.

7. Il funzionario responsabile dell'attuazione dell'accordo, di cui all'articolo 34 quinquies, comma 2, lettera f), che svolge anche le funzioni di segretario del collegio di vigilanza, mantiene gli opportuni contatti con gli uffici e le strutture tecniche dei soggetti pubblici partecipanti all'accordo, ponendo in essere ogni attività utile ai fini del coordinamento delle azioni, segnala al collegio eventuali difficoltà o problemi inerenti l'attuazione dell'accordo, riferisce periodicamente al collegio sullo stato di attuazione dello stesso.

8. Ai fini di cui al comma 6, lettera b), il collegio accerta l'inerzia o il ritardo, anche avvalendosi del responsabile dell'attuazione dell'accordo, e diffida il soggetto inadempiente ad adempiere entro un termine non superiore a trenta giorni.

9. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 8, il collegio richiede al Presidente della Giunta regionale la nomina di un commissario ad acta per il compimento degli atti o delle attività per le quali si è verificata l'inerzia o il ritardo. Al commissario ad acta si applica la normativa regionale in materia di commissari.

10. Qualora l'accordo di programma comporti impegni finanziari a carico di un'amministrazione partecipante, gli organi competenti dell'amministrazione stessa assumono le relative determinazioni. In mancanza, il collegio di vigilanza provvede in via sostitutiva, con le modalità di cui al comma 8.

Art. 34 novies

Norma transitoria (92)

1. Per gli accordi di programma da sottoscrivere successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo per i quali la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6, comma 4, della legge regionale n.76/1996 sia intervenuta prima della medesima data, si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale prevista all'articolo 34 quinquies, comma 1.

CAPO III

Misure per l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nello svolgimento dei procedimenti di competenza degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP)

Art. 35

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo si intende:

- a) per sportello unico delle attività produttive (SUAP), la struttura di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato, alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59);
- b) per procedimenti, i procedimenti amministrativi di cui il SUAP è responsabile.

Art. 36

Punto unico di accesso

1. I SUAP costituiscono il punto unico di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive, incluse quelle dei prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, salvo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e salvo quanto previsto dall'articolo 11 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), per i procedimenti amministrativi di interesse delle aziende agricole.

1 bis. Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni del presente capo gli impianti, le infrastrutture, le attività e gli insediamenti produttivi previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). (24)

2. I SUAP forniscono una risposta unica in luogo di quelle delle amministrazioni che intervengono nel procedimento, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, ivi comprese le potestà di controllo e sanzionatorie.

3. I SUAP possono costituire punto di accesso anche per i rapporti con i gestori di pubblici servizi, previo accordo con gli stessi.

4. La Regione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adegua la normativa regionale alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 37

Svolgimento del procedimento in via telematica

1. Tutte le dichiarazioni e le domande relative all'insediamento e all'esercizio di attività produttive, nonché i relativi documenti allegati, sono presentati esclusivamente in via telematica al SUAP competente per territorio, utilizzando la modulistica messa a disposizione nel sito istituzionale del SUAP.

2. SUAP, la Regione, gli enti dipendenti dalla Regione e gli enti locali che intervengono nei procedimenti utilizzano la rete regionale dei SUAP di cui all'articolo 40, comma 1, per lo svolgimento in via telematica dell'intero procedimento.

3. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previa concertazione con gli enti locali e le associazioni rappresentative delle imprese e dei professionisti, stabilisce la data a decorrere dalla quale le disposizioni di cui al comma 1 producono effetti, nonché le modalità di presentazione consentite nel periodo transitorio.

4. Le regole tecniche per la codificazione dei procedimenti e per la trasmissione in via telematica degli atti alle amministrazioni che intervengono nel procedimento, elaborate dai soggetti e nell'ambito dei procedimenti di cui al capo II della l.r. 1/2004, sono approvate dalla Giunta regionale con deliberazione da adottarsi entro il termine stabilito dalla deliberazione di cui al comma 3.

5. Gli accordi finalizzati a instaurare un regime di interoperabilità telematica con le amministrazioni statali che intervengono nei procedimenti sono stipulati dalla Regione e sono vincolanti anche per gli enti dipendenti della Regione e gli enti locali che intervengono nei procedimenti.

Art. 38

Assistenza agli utenti dei SUAP

1. I SUAP assicurano agli utenti forme di assistenza gratuita per la presentazione delle dichiarazioni, delle domande e dei relativi allegati ai sensi dell'articolo 37, comma 1. A tal fine la Regione attiva specifici moduli formativi e promuove la diffusione di prassi applicative uniformi sul territorio.

2. Al fine di favorire prassi applicative uniformi nonché attività volte a garantire alle imprese un rapporto più agevole con la pubblica amministrazione, la Regione promuove la stipula di specifiche convenzioni con l'associazionismo rappresentativo delle imprese e dei professionisti e con i loro centri servizi.

Art. 39

Sistema toscano dei servizi per le imprese

1. Nell'ambito dell'infrastruttura di rete regionale di cui alla l.r. 1/2004, è costituito il sistema toscano dei servizi per le imprese.

2. Il sistema toscano dei servizi per le imprese comprende:

- a) la rete regionale dei SUAP, di cui all'articolo 40;
- b) il sito istituzionale regionale per le imprese, di cui all'articolo 41;
- c) la banca dati regionale SUAP, di cui all'articolo 42;
- d) i siti istituzionali dei SUAP, di cui all'articolo 43;
- e) l'attività regionale di assistenza e supporto ai SUAP, di cui all'articolo 44.

Art. 40

Rete regionale dei SUAP

1. La rete regionale dei SUAP è la struttura tecnologica dedicata per il collegamento e la trasmissione per via telematica degli atti tra i SUAP e gli enti che intervengono nei procedimenti nel rispetto dei principi stabiliti dal d.lgs. 82/2005 e dalla l.r. 1/2004.

2. I SUAP, la Regione, gli enti dipendenti dalla Regione e gli enti locali adeguano i propri sistemi informativi alle regole tecniche di cui all'articolo 37, comma 4.

Art. 41

Sito istituzionale regionale per le imprese

1. Il sito istituzionale regionale per le imprese, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 54, comma 4, del d.lgs. 82/2005, contiene:

- a) la banca dati regionale di cui all'articolo 42;
- b) le banche dati dei SUAP della Toscana;
- c) la banca dati e le procedure del sistema regionale degli interventi a favore delle imprese di cui

all'articolo 5 sexies della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive);

- d) l'anagrafe regionale delle aziende agricole di cui all'articolo 3 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura);
- e) le informazioni relative alle opportunità di insediamento nel territorio regionale;
- f) le informazioni relative alle attività formative.

Art. 42

Banca dati regionale SUAP

1. Al fine di uniformare e rendere trasparenti le informazioni e i procedimenti concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive, la Regione realizza la banca dati regionale SUAP.

2. La banca dati regionale SUAP contiene, in relazione ai singoli procedimenti, l'indicazione della normativa applicabile, degli adempimenti procedurali, della modulistica, nonché dei relativi allegati, da utilizzare uniformemente nel territorio regionale.

3. Il SUAP, la Regione, gli enti dipendenti dalla Regione e gli enti locali adeguano i propri sistemi informativi alle indicazioni di cui al comma 2.

4. La banca dati contiene altresì le indicazioni della normativa e degli elementi procedurali specifici dei singoli enti locali.

5. La banca dati registra le fasi dei procedimenti avviati presso i singoli SUAP, con modalità tali da non consentire l'individuazione dei soggetti interessati.

6. La Regione promuove la stipula di convenzioni per la realizzazione condivisa della banca dati con le amministrazioni statali che intervengono nei procedimenti.

7. Le modalità di organizzazione e di gestione della banca dati, di implementazione della stessa da parte degli enti coinvolti nei procedimenti, nonché le modalità di accesso alla banca dati da parte di soggetti pubblici e privati, sono stabilite con la deliberazione di cui all'articolo 37, comma 4.

Art. 43

Siti istituzionali dei SUAP

1. Alla banca dati regionale di cui all'articolo 42 e alla banca dati del SUAP del comune competente si accede, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 54, comma 4, del d.lgs. 82/2005, attraverso i siti istituzionali dei SUAP.

2. I siti istituzionali dei SUAP in particolare:

- a) rendono note tutte le informazioni, disponibili a livello regionale, utili ai fini dell'insediamento e dell'esercizio di attività produttive, comprese quelle concernenti le attività promozionali;
- b) assicurano l'informazione circa gli adempimenti e la documentazione richiesti dai singoli procedimenti;
- c) rendono disponibile la modulistica da utilizzare;
- d) rendono noti agli interessati le informazioni concernenti le dichiarazioni e le domande presentate, il loro stato di avanzamento e gli atti adottati.

Art. 44

Attività regionale di assistenza e supporto ai SUAP

1. La Regione realizza un'attività di assistenza e supporto ai SUAP per favorire la diffusione di interpretazioni normative e di prassi applicative uniformi e condivise, nonché la realizzazione dei processi di innovazione tecnologica.

Art. 45

Procedimenti edilizi per gli impianti produttivi di beni e servizi

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 82, comma 1, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), per i procedimenti edilizi relativi agli impianti produttivi di beni e servizi l'elenco della documentazione e degli elaborati da produrre è uniforme a livello regionale.

2. A lavori ultimati l'imprenditore presenta per via telematica al SUAP le certificazioni di cui all'articolo 86 della l.r. 1/2005, le certificazioni di conformità previste dalla normativa in materia di sicurezza, nonché la dichiarazione di inizio attività, ove prevista.

3. Gli elenchi di cui al comma 1 e la modulistica da utilizzare per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con la deliberazione di cui all'articolo 37, comma 4, e sono inseriti nella banca dati di cui all'articolo 42.

Art. 46

Condizione per l'accesso ai finanziamenti regionali

1. Costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti regionali previsti dalla l.r. 1/2004 la dichiarazione degli enti locali di aver adempiuto alle disposizioni del presente capo che siano effettivamente operanti al momento della stessa.

CAPO IV***Subingresso e mutamento del regime sociale in attività economiche*****Art. 47*****Subingresso e variazioni societarie***

1. Nelle attività economiche soggette ad autorizzazione o altro titolo abilitativo rilasciato nelle materie di competenza regionale, le fattispecie di seguito elencate sono soggette a mera comunicazione, da effettuarsi all'autorità competente entro un termine non superiore a sessanta giorni:

- a) subingresso;
- b) mutamento della compagine sociale o del regime societario;
- c) variazione del legale rappresentante;
- d) mutamento della denominazione sociale.

2. Restano ferme le fattispecie, già previste da norme vigenti all'entrata in vigore della presente legge, che richiedono la mera comunicazione anche nei casi in cui il rilascio del titolo abilitativo sia subordinato al possesso di requisiti mutevoli nel tempo.

Art. 48***Semplificazione degli adempimenti in materia di subingresso e mutamento del regime sociale***

1. La Regione promuove la stipula di convenzioni fra i comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) al fine di semplificare gli adempimenti relativi a subingresso, mutamento della compagine sociale o del regime societario per attività economiche soggette ad autorizzazione o altro titolo abilitativo, ivi inclusi i casi di denuncia di inizio attività e di silenzio-assenso previsti dalla normativa vigente.

TITOLO III***Fatturazione elettronica e abolizione di certificati (93)*****CAPO I*****Fatturazione elettronica*****Art. 49*****Fatturazione elettronica***

1. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con l'amministrazione regionale e gli enti e organismi dipendenti dalla Regione, con le aziende sanitarie e gli enti del servizio sanitario regionale anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, è effettuata esclusivamente in forma elettronica, nel rispetto del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52 (Attuazione della Direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA) e del d.lgs. 82/2005.

2. Nel rispetto della normativa statale, con regolamento regionale sono definite in particolare:

- a) le applicazioni informatiche da utilizzare per l'emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le modalità di integrazione con il sistema di interscambio previsto a livello nazionale ed europeo;
- b) gli standard informatici, di identificazione e procedurali per la ricezione e gestione delle fatture elettroniche;
- c) gli eventuali casi di deroga alla disciplina contenuta nel presente articolo.

3. Il programma di cui all'articolo 7 della l.r. 1/2004 può prevedere misure di supporto, anche di natura economica, per le piccole e medie imprese al fine di agevolare l'introduzione della fatturazione elettronica.

4. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, la Regione, gli enti e organismi dipendenti della Regione, compresi quelli di consulenza sia della Giunta regionale che del Consiglio regionale, le aziende sanitarie e gli enti del servizio sanitario regionale non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.

5. La Regione promuove l'applicazione della fatturazione elettronica per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da e) a g) anche mediante convenzioni con il gestore del sistema di interscambio previsto dall'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2008”) e forme di incentivazione per gli enti situati in territori marginali o svantaggiati, come i piccoli comuni, previste nel programma di cui all’articolo 7 della l.r. 1/2004.

CAPO II

Abolizione di certificati in materia igienicosanitaria

Art. 50

Abolizione di certificati in materia igienicosanitaria

1. Nelle more dell’adozione del decreto ministeriale di cui all’articolo 37, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abolito l’obbligo di presentazione dei seguenti certificati sanitari, qualora siano richiesti nell’ambito di procedimenti amministrativi di competenza *dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), c) ed e).* (21)

- a) certificato di sana e robusta costituzione fisica;
- b) certificato di idoneità fisica per l’assunzione nel pubblico impiego;
- c) certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i farmacisti e per i dipendenti della farmacia;
- d) certificato di idoneità fisica per l’assunzione di insegnanti e altro personale di servizio nelle scuole;
- e) certificato di idoneità psico-fisica per la frequenza di istituti professionali e corsi di formazione professionale;
- f) certificato di idoneità fisica per l’assunzione di minori e apprendisti impiegati nei settori non a rischio;
- g) certificato di vaccinazione per l’ammissione alle scuole pubbliche;
- h) certificato per l’ammissione ai soggiorni di vacanza per i minori, quali colonie marine e centri estivi;
- i) libretto di idoneità sanitaria per i parrucchieri;
- j) certificato sanitario per l’impiego dei gas tossici;
- k) certificato per l’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore;
- l) certificato di idoneità alla conduzione di impianti di risalita;
- m) certificato di idoneità a svolgere la mansione di fochino;
- n) certificato di idoneità all’esercizio dell’attività di autoriparazione;
- o) certificato di idoneità psico-fisica per maestro di sci;
- p) tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici.

CAPO III

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)

Art. 51

Inserimento della sezione III bis nel capo XIV del titolo II della l.r. 28/2005 (96) (97)

Abrogato.

Art. 52

Inserimento dell’articolo 105 bis nella l.r. 28/2005 (96) (97)

Abrogato.

Art. 53

Inserimento dell’articolo 105 ter nella l.r. 28/2005 (96) (97)

Abrogato.

Art. 54

Inserimento dell’articolo 105 quater nella l.r. 28/2005 (96) (97)

Abrogato.

Art. 55

Inserimento dell’articolo 105 quinquies nella l.r. 28/2005 (96) (97)

Abrogato.

Art. 56

Inserimento dell'articolo 105 sexies nella l.r. 28/2005 (96) (97)

Abrogato.

Art. 57

Inserimento dell'articolo 105 septies nella l.r. 28/2005 (96) (97)

Abrogato.

CAPO IV

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)

Art. 58

Modifiche all'articolo 79 della l.r. 1/2005 (96) (97)

Abrogato.

Art. 59

Modifiche all'articolo 82 della l.r. 1/2005 (96) (97)

Abrogato.

Art. 60

Modifiche all'articolo 83 della l.r. 1/2005 (96) (97)

Abrogato.

Art. 61

Modifiche all'articolo 88 della l.r. 1/2005 (96) (97)

Abrogato.

Art. 62

Modifiche all'articolo 205 bis della l.r. 1/2005 (96) (97)

Abrogato.

CAPO V

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)

Art. 63

Modifiche all'articolo 23 della l.r. 39/2005 (96) (97)

Abrogato.

CAPO VI

Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1999, n. 36 (Disciplina per l'impiego dei diserbanti e geoinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfezzanti in agricoltura)

Art. 64

Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 36/1999 (96) (97)

Abrogato.

CAPO VII

Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e impresa agricola)

Art. 65

Modifiche all'articolo 11 della l.r. 45/2007 (96) (97)

Abrogato.

TITOLO IV

Disposizioni relative ad alcuni incarichi direzionali in enti ed agenzie regionali e società partecipate dalla Regione Toscana

CAPO I

Disposizioni relative ad alcuni incarichi direzionali in enti ed agenzie regionali e

società partecipate dalla Regione Toscana

SEZIONE I

Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell’Agenzia di promozione economica della Toscana “APET”)

Articolo 66

Modifiche all’articolo 5 della l.r. 6/2000 (96) (97)

Abrogato.

SEZIONE II

Modifiche alla legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell’Azienda regionale agricola di Alberese)

Art. 67

Modifiche all’articolo 4 della l.r. 83/1995 (96) (97)

Abrogato.

SEZIONE III

Modifiche alla legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana s.p.a.)

Art. 68

Modifiche all’articolo 6 della l.r. 28/2008 (96) (97)

Abrogato.

SEZIONE IV

Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 66, 67 e 68

Art. 69

Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 66, 67 e 68 (96) (97)

Abrogato.

TITOLO V

Semplificazione del sistema normativo regionale

CAPO I

Semplificazione del sistema normativo regionale

Art. 70

Abrogazione di leggi e regolamenti regionali (96) (97)

Abrogato.

TITOLO VI

Disposizioni finali

CAPO I

Disposizioni finali

Art. 71

Adeguamento della normativa regionale (96) (97)

Abrogato.

Art. 72

Clausola valutativa (94)

1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale con cadenza biennale una relazione nella quale dà conto dell’applicazione delle nuove procedure di semplificazione previste per la riduzione dei tempi burocratici, con particolare riferimento alle disposizioni relative alla conferenza dei servizi, allo SUAP e all’uso delle tecnologie informatiche nelle relazioni fra pubblica amministrazione e privati.

Art. 73

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dal riconoscimento dell'indennizzo di cui all'articolo 16, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2009 – 2011, si fa fronte con le risorse di cui alla unità revisionale di base (UPB) 131 "Attività di carattere istituzionale - Spese correnti" del bilancio pluriennale vigente 2009 – 2011.

2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2009 e pluriennale vigente 2009 – 2011 sono apportate le seguenti variazioni, rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza:

Anno 2009

In diminuzione

UPB 741 "Fondi - Spese correnti" per euro 50.000,00;

In aumento

UPB 131 "Attività di carattere istituzionale - Spese correnti", per euro 50.000,00;

Anno 2010

In diminuzione

UPB 741 "Fondi - Spese correnti", per euro 50.000,00;

In aumento

UPB 131 "Attività di carattere istituzionale - Spese correnti", per euro 50.000,00;

Anno 2011

Anno 2011

In diminuzione

UPB 741 "Fondi - Spese correnti", per euro 50.000,00;

In aumento

UPB 131 "Attività di carattere istituzionale - Spese correnti", per euro 50.000,00.

3. Le misure di cui al titolo II, capo III di competenza regionale sono finanziate per gli anni 2009 – 2011, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, con le risorse di cui al programma per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2007, n. 68 (Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale 2007/2010).

4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Note

1. Nota soppressa.

2. Nota soppressa.

3. Nota soppressa.

4. Nota soppressa.

5. Nota soppressa.

6. Nota soppressa.

7. Nota soppressa.

8. Nota soppressa.

9. Nota soppressa.

10. Nota soppressa.

11. Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 43.

12. Comma aggiunto con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 43.

13. Parole inserite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 44.

14. Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 45.

15. Nota soppressa.

16. Nota soppressa.

17. Nota soppressa.

18. Articolo così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 49.

19. Nota soppressa.

20. Nota soppressa.

21. Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 52.

22. Nota soppressa.

23. Nota soppressa.

24. Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 77.

25. Regolamento regionale 3 gennaio 2011, n. 1/R.

26. Punto inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 96.

27. Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 96.

28. Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 97.

29. Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 98.

30. Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 99.

31. Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 100.

-
32. Nota soppressa.
 33. Titolo così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 1.
 34. Comma inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 2.
 35. Comma abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 2.
 36. Periodo soppresso con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 3.
 37. Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 3.
 38. Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 4.
 39. Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 4.
 40. Parole soppresse con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 5.
 41. Comma inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 5.
 42. Parola così sostituita con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 6.
 43. Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 6.
 44. Parole soppresse con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 7.
 45. Comma abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 7.
 46. Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 7.
 47. Parola inserita con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 8.
 48. Comma inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 8.
 49. Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 8.
 50. Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 8.
 51. Rubrica così sostituita con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 9.
 52. Articolo così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 10.
 53. Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 11.
 54. Parte inserita con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 12.
 55. Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 13.
 56. Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 14.
 57. Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 15.
 58. Comma inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 15.
 59. Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 16.
 60. Articolo inserito con l.r. xx marzo 2013, n. xy, art. 17.
 61. Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 18.
 62. Comma abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 18.
 63. Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 19.
 64. Parole soppresse con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 19.
 65. Capo aggiunto con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 20.
 66. Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 21.
 67. Parte inserita con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 22.
 68. Rubrica così sostituita con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 23.
 69. Parole soppresse con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 23.
 70. Parola così sostituita con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 23.
 71. Comma aggiunto con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 23.
 72. Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 24.
 73. Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 24.
 74. Comma abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 24.
 75. Articolo così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 25.
 76. Articolo così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 26.
 77. Articolo così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 27.
 78. Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 28.
 79. Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 28.
 80. Comma aggiunto con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 28.
 81. Articolo così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 29.
 82. Parole inserite con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 30.
 83. Comma abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 30.
 84. Capo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 31.
 85. Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 32.
 86. Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 33.
 87. Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 34.
 88. Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 35.
 89. Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 36.
 90. Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 37.
 91. Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 38.
 92. Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 39.
 93. Rubrica così sostituita con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 40.
 94. Articolo così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 41.
 95. Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 42.

96. Articolo abrogato con l.r. 31 maggio 2013, n. 27, art. 9.

97. Ai sensi dell'articolo 9 comma 2 della l.r. 31 maggio 2013, n. 27, sono fatti salvi gli effetti delle disposizioni degli articoli di cui al comma 1, relative all'inserimento, alla modifica, alla sostituzione, all'abrogazione e all'applicazione di norme regionali.

98. Rubrica così sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 20.

99. Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 21.

100. Sezione inserita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 22.

101. Articolo inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 23.

102. Comma prima inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 59, e poi così sostituito con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12, art. 10.

Allegati

All1 – Allegato A

All2 – Allegato B